

Dipartimento personale e organizzazione
Direzione sviluppo organizzativo
Ufficio Concorsi

Loc. Grand Chemin, n. 20 11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

☎ 0165/274052 - 274053 - 274054
Telefax 0165/26.72.12

Département du personnel et de l'organisation
Direction du développement organisationnel
Bureau des concours

www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/

u-concorsi@regione.vda.it
personale@pec.regione.vda.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO (CATEGORIA D), NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO, DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE RESTAURO E VALORIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE.

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico:

- stipendio iniziale tabellare di annui lordi 25.396,45 euro oltre all'indennità di bilinguismo, all'eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 – RISERVA DI POSTI

1. La frazione di posto riservato alle categorie di cui all'art. 1014, comma 3 e all'art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010 sarà accantonata per cumularla ad altre sino al raggiungimento dell'unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014.

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di **una delle seguenti classi di laurea magistrale**: LM-1 Antropologia culturale e etnologia, LM-2 Archeologia, LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali, LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche e LM-89 Storia dell'arte.

2. I candidati in possesso della **laurea specialistica** devono far riferimento a quanto previsto dalla tabella di equiparazione allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici".

3. I candidati in possesso del diploma di **laurea vecchio ordinamento** devono far riferimento a quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici".

Tale procedura non è necessaria qualora tutte le lauree magistrali equiparabili al titolo posseduto sono richieste ai fini dell'ammissione al concorso (art. 3, comma 1).

4. I concorrenti **devono**, inoltre, **possedere** i seguenti requisiti:

a) essere **cittadini** di uno degli stati membri dell'**Unione Europea**;

b) godere dei **diritti politici**, secondo la normativa vigente nel proprio Stato;

c) conoscere la **lingua francese**;

d) avere **l'idoneità fisica alle mansioni richieste** per il profilo di cui trattasi. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i candidati chiamati ad assumere servizio;

e) essere in **posizione regolare** nei riguardi dell'**obbligo di leva**, se cittadini italiani soggetti a tale obbligo;

f) aver compiuto il **18° anno di età** e non aver superato l'età per il collocamento a riposo d'ufficio (65 anni), alla data del **15 settembre 2011**;

g) non essere stati **destituiti** o **dispensati** ovvero **licenziati** da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

h) **non avere riportato condanne penali** o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.

5. I **requisiti** per ottenere l'ammissione al concorso **devono essere posseduti** alla **data di scadenza** del termine utile per la **presentazione delle domande**. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa.

Art. 4 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, devono:

a) all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso produrre copia del modulo di richiesta dell'equivalenza del titolo di studio inoltrato al Dipartimento della funzione pubblica, disponibile sul sito Istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/normativa_i.asp)

b) all'atto dell'assunzione produrre il D.P.C.M. di equivalenza.

Art. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

a) **cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;**

b) **l'indicazione del concorso** a cui intendono partecipare;

c) **il possesso della cittadinanza** italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;

d) **il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali**, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento);

e) di **non avere riportato condanne penali** o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi e non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

f) **il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso**, specificando l'Università presso il quale è stato conseguito, la classe di laurea, l'anno accademico e la relativa valutazione, nonché l'eventuale dichiarazione di equiparazione esclusivamente per i titoli di studio di cui all'art. 3, comma 3 del bando;

g) **la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva** (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo medesimo);

h) **le cause** di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico;

i) **i titoli** che danno **luogo a preferenza**, di cui al successivo art. 11;

j) **la lingua**, italiana o francese, **in cui intendono sostenere le prove d'esame**, di cui al successivo art. 9;

k) l'eventuale richiesta di **esonero** dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui al successivo art. 8, commi 4 e 9;

l) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di quanto previsto al successivo art. 9, comma 3.

2. Il candidato dovrà, altresì, **indicare il domicilio presso il quale devono ad ogni effetto essere indirizzate le comunicazioni relative al concorso**, se differente dalla residenza.

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente:

- a) **deve essere redatta compilando il modulo che viene allegato al bando di concorso o, comunque, seguendone lo schema proposto** riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire. Il modulo è, altresì, disponibile sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi;
- b) **deve pervenire all'Ufficio Concorsi del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – Loc. Grand Chemin, n. 20 - Saint-Christophe, entro il giorno 15 settembre 2011**; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo:
 - I. **se presentata a mano** deve pervenire **entro le ore 14:00** del giorno di scadenza; **la data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento**;
 - II. **se inoltrata a mezzo raccomandata**, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento, **ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante**;
 - III. **se inoltrata per posta celere, posta prioritaria** o altre forme differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, **la data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del protocollo dell'Ufficio Concorsi della Direzione sviluppo organizzativo**.

Art. 7 - ESCLUSIONI DAL CONCORSO

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:

- a) **omissione**, nella domanda di partecipazione al concorso, della sottoscrizione o delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 5, comma 1, lett. a), b), e), f);
- b) **presentazione** della domanda fuori termine;
- c) **carenza** di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali.

2. Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della domanda.

Art. 8 - ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. **I concorrenti devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese.** L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 9, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002, nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle prove d'esame di cui al successivo art. 9.

4. Possono essere esonerati dall'accertamento linguistico:

- a) i candidati che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria D - qualifica unica dirigenziale” nei quattro anni precedenti la data di scadenza del bando (**15 settembre 2011**), presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale (vedasi lett. i), punto 1), del modulo di iscrizione);
- b) i candidati che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria D - qualifica unica dirigenziale” presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale e che hanno frequentato, nel periodo di validità dell'accertamento stesso, il corso di aggiornamento linguistico previsto dall'art. 7, comma 7, del regolamento regionale 6/1996 e s.m.i., **ed in possesso della relativa certificazione** (vedasi lett. i), punto 2), del modulo di iscrizione);
- c) il personale dell'Amministrazione regionale o di altro ente facente parte del comparto unico regionale assunto a tempo indeterminato che abbia già superato l'accertamento per la “categoria D – qualifica unica dirigenziale” presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale (vedasi lett. i), punto 3), del modulo di iscrizione);
- d) (esclusivamente per l'accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che hanno conseguito il **diploma di maturità in una scuola della Valle d'Aosta** a partire dall'anno scolastico **1998/99**, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione e qualora sia accompagnato dal compimento di percorsi interni alla formazione universitaria di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) ad h) della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (vedasi lett. i), punto 4) del modulo di iscrizione).

5. **Al fine di ottenere l'esonero** dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a **richiederlo nella domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario** il candidato **dovrà risostenere la prova.**

6. L'accertamento **può**, comunque, **essere ripetuto** su richiesta del candidato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

7. **L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo**, presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale, **successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda** di partecipazione al concorso (**15 settembre 2011**), **deve essere comunicato** dal candidato all'Ufficio concorsi della Direzione sviluppo organizzativo **entro il giorno antecedente l'effettuazione dell'accertamento stesso, al**

fine di poter beneficiare dell'esonero, in caso contrario, il candidato dovrà risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente del comparto unico regionale e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua, il giorno, mese ed anno in cui l'ha superata e la votazione riportata.

8. **L'accertamento** linguistico, conseguito con esito positivo, **conserva una validità di 4 anni** per i concorsi e le selezioni banditi da qualsiasi ente facente parte del comparto unico regionale e per le procedure non concorsuali; **lo stesso acquisisce validità permanente:**

- **a condizione che il candidato frequenti corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore** (art. 7, comma 7 del regolamento regionale 6/1996 e s.m.i.);
- qualora venga instaurato un **rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente del comparto unico regionale.**

9. Sono **esonerati** dall'**accertamento** della **conoscenza della lingua francese** o italiana i **portatori di handicap** psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione **di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104** (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 9 - PROVE D'ESAME

1. L'esame di concorso comprende:

a) una **prima prova scritta** vertente su:

- Museologia;

b) una **seconda prova scritta** vertente su:

- Management e strategie di valorizzazione dei beni culturali;

b) **una prova orale** vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

- Evoluzione della legislazione nazionale e regionale sui beni culturali dal 1939 alle ultime modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
- Ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- Norme sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta (Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22).

2. Una materia della prova orale, a scelta del candidato, deve essere trattata in lingua ufficiale diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione al concorso.

3. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici con l'uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, **deve:**

- **allegare** la certificazione attestante l'handicap, rilevato a seguito di accertamento medico, così come previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- **specificare** l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Art. 10 – INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D'ESAME

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla Commissione esaminatrice, sono affissi all'Albo notiziario dell'Amministrazione regionale, pubblicati sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi e comunicati ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2. L'Amministrazione **declina** sin d'ora **ogni responsabilità** per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. L'ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione nella bacheca della sede dell'Ufficio Concorsi – loc. Grand Chemin, n. 20, Saint-Christophe – e/o pubblicazione sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che riportano una votazione di almeno 6/10 nella prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno 6/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10.

5. I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, sono dichiarati esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Art. 11 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

- r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- t) gli invalidi ed i mutilati civili;
- u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

- a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
- b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 12 - GRADUATORIA

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice rimette gli atti all'Amministrazione. La graduatoria definitiva è approvata dal dirigente competente in materia di personale, affissa all'Albo notiziario della Regione e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l'esito del concorso.

4. La **graduatoria ha validità triennale** dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di **istruttore tecnico** che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi e supplenze presso gli organici dell'Amministrazione regionale.

Art. 13 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Dalla data di affissione della graduatoria ufficiosa nella bacheca della sede dell'Ufficio concorsi, l'Amministrazione regionale potrà procedere ad effettuare i debiti **controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive** acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

2. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l'Amministrazione può richiedere agli interessati di trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui i medesimi siano già in possesso.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 14 – ASSUNZIONE

1. **Il concorrente dichiarato vincitore del concorso**, nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio, ad esclusione di coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età (per i quali l'assunzione non può aver luogo), prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, **devono esibire**, nel termine di **trenta giorni**, incrementabili di ulteriori trenta giorni in casi particolari, al Dipartimento personale e organizzazione - Direzione sviluppo organizzativo (3° piano del Palazzo regionale - Piazza Albert Deffeyes, 1 – Aosta), i seguenti **documenti**:

a) **dichiarazione**, sotto la propria responsabilità, di **non avere altri rapporti di impiego** pubblico o privato e di non trovarsi in posizioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 72 della l.r. 23 luglio 2010, n. 22, salvo quanto previsto dal successivo art. 15, comma 5. In caso contrario, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione;

b) **n. 2 fototessera a colori**;

c) **titolo di studio** richiesto per l'ammissione al concorso. Per il titolo di studio conseguito all'estero vedasi precedente art. 4, comma 1, lettera b) del bando.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d'ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e necessari per l'assunzione.

3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 15 - PERIODO DI PROVA

1. **Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di sei mesi.** Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia titolare di un posto presso altro Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento della prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

Art. 16 – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

1. Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio, che risultino non in possesso dei requisiti prescritti o che non sottoscrivano il contratto individuale di lavoro nei termini fissati dal precedente art. 14, sono dichiarati esclusi dalla graduatoria di merito. L'Amministrazione regionale provvederà all'assunzione di altro aspirante che ha conseguito l'idoneità seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 17 – DIRITTO DI ACCESSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale 19/2007 e s.s.m.i., con le modalità ivi previste.

Art. 18 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale regionale di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 e di cui ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro.

Art. 19 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa che:

- a) il titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;
- b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);
- c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Amministrazione responsabile dei procedimenti finalizzati all'espletamento del concorso, all'assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro;
 - i componenti della Commissione esaminatrice;
 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39 del d.lgs. 196/2003);
- f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;
- g) l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

- h) l'interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque momento:
- la conferma della esistenza dei propri dati personali e di verificarne l'esistenza;
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Art. 20 - INFORMAZIONI VARIE

1. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi della Direzione sviluppo organizzativo **sito in Saint-Christophe, loc. Grand Chemin, 20, (strada comunale parallela alla S.S. 26 che collega la zona della Croix Noire alla rotonda per l'autoporto di Pollein)** dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (☎ 0165/274052 - 274053 – 274054); www.regione.vda.it; u-concorsi@regione.vda.it.

Saint-Christophe, lì 29 luglio 2011

IL DIRIGENTE
Lucia RAVAGLI CERONI